



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città metropolitana di Palermo

Ordinanza n. 19 del 03 GIU. 2021

OGGETTO: DIVIETO VENDITA DI ALCOLICI E BEVANDE SENZA SOMMINISTRAZIONE A TUTELA DELL'IGIENE E SICUREZZA PUBBLICA IN S. ELIA

UFFICIO PROPONENTE :Polizia Municipale

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza n. 14 del 20.05.2021 con la quale veniva vietato a tutti i pubblici esercizi di qualsiasi categoria, per motivi igienici e sicurezza pubblica, il più stretto divieto di vendita di bevande in vetro e lattine senza somministrazione, consentendone l'asporto in bicchieri di plastica;

Vista la riunione del 01.06.2021 tenutasi in questo Palazzo Comunale con tutti gli esercenti del settore di S.Elia attraverso la quale si addiveniva ad una risoluzione al fine di evitare episodi spiacevoli e considerato che necessita assicurare interventi utili alla sicurezza pubblica;

-Vista la L.R. 22.12.1999 n. 28, Legge sul commercio in Sicilia;

-Vista la legge 25.08.1991, n. 287, di aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi;

-Visto il vigente Regolamento Comunale di Igiene e Smaltimento Rifiuti;

ORDINA

A tutti i pubblici esercizi di qualsiasi categoria di S.Elia è vietato l'asporto di alcolici e bevande in vetro e lattina consentendone la sola somministrazione ai tavoli da venerdì 04 .06. 2021 a domenica 06.06.2021 dalle ore 18,00 sino a chiusura e da venerdì 11.06.2021 a domenica 13.06.2021 dalle ore 18,00 sino a chiusura.

-E' fatto obbligo ai pubblici esercizi di affiggere la presente ordinanza in un luogo ben visibile;

-A chiunque violi la presente ordinanza si applica una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

-In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco dispone la sospensione dell'attività per un periodo sino a cinque (5) giorni;

-Le Forze dell'Ordine, ivi compreso il Comando di Polizia Municipale sono incaricate dell'osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza, che ha validità sino al 13.06.2021 modifica, integra o revoca altro provvedimento in contrasto con la stessa, verrà pubblicata all' albo Pretorio online e nell' apposita sezione di amministrazione trasparente in conformità all' art.14 D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge n. 1034/1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia in alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Regione, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La notifica del presente provvedimento, che non comporta l'assunzione di alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale, per le relative competenze dovrà essere effettuata al Sig. Prefetto di Palermo, al Commissariato di P.S. di Bagheria, alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Santa Flavia, al Comando Guardia di Finanza di Bagheria, alla Capitaneria di Porto di Porticello, alla Polizia Provinciale di Palermo, alla Polizia Municipale di Santa Flavia.

Che dell'esecuzione della presente Ordinanza siano incaricati tutti gli organi delle forze dell'Ordine e la Polizia Municipale di Santa Flavia.

Il Comandante della Polizia Municipale
Comm. Anna Maria D'acquisto



Il Sindaco
Salvatore Sanfilippo